

0 Introduzione

Con il pacchetto di ordinanze 2018 vengono messi in consultazione gli avamprogetti per la modifica di 14 ordinanze del Consiglio federale e 2 del DEFR. In particolare il pacchetto contiene disposizioni d'esecuzione concernenti il decreto federale del 15 dicembre 2017 che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione ministeriale dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione e approva le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all'esportazione. Se il termine per il lancio di un referendum sulla revisione della legge scade inutilizzato, il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore. Parallelamente le ordinanze che disciplinano il versamento dei contributi all'esportazione sono abrogate e le norme sostitutive vengono introdotte nelle versioni modificate dell'ordinanza sui contributi per singole colture, dell'ordinanza sul sostegno del prezzo del latte e dell'ordinanza sulle dogane. Infine, l'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCOC) e l'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) sono sottoposte a una revisione totale.

0.1 Entrata in vigore

Il Consiglio federale varerà verosimilmente il presente pacchetto di ordinanze a ottobre 2018. La maggior parte delle nuove disposizioni entra in vigore il 1° gennaio 2019. La revisione totale dell'OPV e dell'OCOC entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.

0.2 Informazioni sulla procedura di consultazione

Documentazione per la consultazione

Ogni modifica d'ordinanza è corredata di un commento e, insieme, formano un fascicolo. La classificazione si rifà alla raccolta sistematica del diritto federale. Nella seguente tabella per ogni ordinanza sono riportate le modifiche sostanziali più rilevanti. Per garantire una migliore visione d'insieme, le pagine dell'intero pacchetto sono numerate in ordine progressivo.

La documentazione può essere scaricata dai siti Internet dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) <https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html> o della Cancelleria federale <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>.

Inoltro dei pareri

La consultazione si conclude il **4 maggio 2018**. Si raccomanda di utilizzare il modello Word dell'UFAG che può essere scaricato dal sito Internet <https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html>. In tal modo si agevola la valutazione dei pareri.

I pareri possono essere inoltrati all'UFAG per e-mail a schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alle seguenti persone:

- | | |
|---|--------------------|
| • Monique Bühlmann (monique.buehlmann@blw.admin.ch), segreteria | tel. 058 462 59 38 |
| • Mauro Ryser (mauro.ryser@blw.admin.ch) | tel. 058 462 16 04 |
| • Thomas Meier (thomas.meier@blw.admin.ch) | tel. 058 462 25 99 |

Lista delle ordinanze e principali modifiche

Ordinanza (n. RS)	Proposte in consultazione	Pag.
Ordinanze del Consiglio federale		
Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD (RS 910.13)	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione di un nuovo contributo per l'efficienza delle risorse per la rinuncia agli erbicidi sulla superficie coltiva aperta. In tale contesto è ridotto il supplemento per la rinuncia a erbicidi in combinazione con la lavorazione rispettosa del suolo. • Creazione della possibilità di modificare determinate esigenze della PER nel quadro di progetti con accompagnamento scientifico, se queste sono almeno equivalenti dal profilo ecologico. • Proroga del contributo sull'efficienza delle risorse per l'impiego di una tecnica di applicazione precisa di quattro anni fino al 2023. • Contributo URA supplementare per animali di sesso maschile della specie bovina nonché vitelle e bovini giovani di età inferiore a un anno, se nel semestre estivo sono esclusivamente al pascolo. • Sostituzione della norma di durata limitata per gli animali da latte alpeggiati per un breve periodo (alpeggio di breve durata) con un contributo variabile per il bestiame da latte su base stagionale. • Definizione più chiara delle disposizioni di esecuzione concernenti i casi di recidiva di erosione. • Definizione di un periodo dal 1° aprile al 31 agosto per la chiusura del bilancio import/export e della correzione lineare. • Semplificazioni amministrative nelle condizioni di gestione per siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché alberi da frutto ad alto fusto nei campi. • Rigetto di tenori in sostanze nutritive non plausibili in HODUFLU da parte del Cantone. • Registrazione in HODUFLU, da parte di aziende che utilizzano foraggi NPR e con una convenzione con il Cantone, di valori effettivi relativi ai tenori per le relative categorie di animali. • Parificazione del grano duro nel programma di produzione estensiva al frumento panificabile. 	
Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC (910.15)	<p>Modifica e precisazione delle prescrizioni sui due pilastri del sistema di controllo "controlli di base" e "controlli basati sul rischio".</p> <p>Controlli di base con minor dispendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minor dispendio per i controlli con la concentrazione sui principali punti di controllo e l'ampliamento della frequenza dei controlli. • Maggiore credibilità con almeno due controlli nell'azienda, sull'arco della frequenza di controllo, de- 	

Ordinanza (n. RS)	Proposte in consultazione	Pag.
	<p>terminati su base stagionale nei settori da controllare.</p> <p>Maggiore importanza per i controlli basati sul rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo dei Cantoni di controllare nuovamente in maniera sistematica le aziende con lacune. • Obbligo per i Cantoni di controllare annualmente almeno il 5 per cento delle aziende gestite tutto l'anno e il 5 per cento delle aziende d'estivazione sulla base di ulteriori criteri di rischio, come ad esempio un sospetto motivato o sostanziali modifiche in un'azienda. • Definizione, da parte della Confederazione ogni anno, di ulteriori criteri di rischio in collaborazione con i Cantoni e gli enti di controllo onde creare uno strumento per eseguire, se necessario, controlli puntuali a livello nazionale. <p>Ulteriori modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notifica da parte delle persone addette ai controlli di tutte le lacune riscontrate anche al di fuori del loro mandato di controllo all'ente di controllo competente. • Incremento del numero di controlli non annunciati nel quadro del benessere degli animali almeno al 40 per cento dei controlli di base e al 40 per cento dei controlli basati sul rischio all'anno. 	
Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC (910.17)	<ul style="list-style-type: none"> • Versamento, per i cereali, di un supplemento riferito alla superficie (in sostituzione della legge sul cioccolato). • Limitazione dell'ulteriore dispendio amministrativo del nuovo supplemento per i cereali grazie all'applicazione dei requisiti generali, dei controlli e delle sanzioni vigenti per i contributi per singole colture. • Calcolo dell'aliquota di contribuzione annualmente sulla base dei fondi iscritti nella nuova posizione finanziaria e della superficie cerealicola che dà diritto a contributi. • Diritto a contributi per tutti i cereali ad eccezione del mais. 	
Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18)	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento teso a garantire l'equivalenza con le disposizioni dell'UE. 	
Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm (910.91)	<ul style="list-style-type: none"> • Stralcio delle definizioni valorizzatore del latte, venditore diretto e latte commercializzato. • Adempimento del postulato Dettling (17.3603) del 16 giugno 2017: Aumento del coefficiente UBG dei bovini e ripercussioni sui diversi settori dell'agricoltura che causano l'incremento del coefficiente UBG 	

Ordinanza (n. RS)	Proposte in consultazione	Pag.
	<p>di 0,10 per i bovini di età compresa tra 365 e 730 giorni nonché di età superiore a 730 giorni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modifica di un altro atto normativo: integrazione dell'articolo 40 capoverso 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) in modo che la produzione di tutti gli organismi viventi quale base per le derrate alimentari e gli alimenti per animali (p.es. pesci, insetti o alghe) sia considerata azienda accessoria con uno stretto legame materiale con un'azienda agricola. 	
Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione dell'aliquota di dazio fuori contingente doganale (ADFC) per animali della specie bovina delle razze bruna, pezzata e d'Hérens (voce di tariffa n. 0102.2191) di 1000 franchi a quota 1500 franchi per capo. 	
Ordinanza sul vino (916.140)	<ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento delle disposizioni agricole valide solo per i vini svizzeri contenute nell'ordinanza del DFI sulle bevande nell'ordinanza sul vino (in particolare norme relative all'assemblaggio e al taglio). • Possibilità per l'organo di controllo del commercio dei vini di emettere decisioni sulla classificazione e sulla designazione del vino. 	
Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF (916.161)	<ul style="list-style-type: none"> • Accorpamento delle procedure per il rinnovo dell'autorizzazione e per il riesame mirato di prodotti fitosanitari. • Possibilità di inclusione per il DEFR di principi attivi autorizzati nell'UE come materie di base nell'allegato 1 dell'OPF. • Adeguamento della definizione di principi attivi a basso rischio secondo la definizione UE. 	
Ordinanza sui concimi, OCon (916.171)	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione di una nuova categoria di concimi "concimi minerali ottenuti dal riciclaggio": questa nuova categoria di concimi mira a prescrivere un quadro chiaramente definito per la produzione di concimi provenienti dalle acque di scarico comunali in Svizzera. • Esclusione esplicita dei concimi per acquari dal diritto in materia di concimi. • Possibilità di concedere deroghe per la ricerca e lo sviluppo anche per i concimi analogamente ad altri mezzi di produzione nell'agricoltura. 	

Ordinanza (n. RS)	Proposte in consultazione	Pag.
Ordinanza sulla protezione dei vegetali, OPV (916.20)	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'UE a dicembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Sulla scorta dell'accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'UE, occorre mantenere l'equivalenza delle disposizioni fitosanitarie per garantire la libera circolazione delle merci con l'UE. • Revisione totale dell'OPV per proteggere meglio la Svizzera dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi e garantire l'equivalenza del diritto fitosanitario. • Mantenimento delle disposizioni fondamentali della vigente OPV. Cambia invece la struttura dell'ordinanza e alcune delle precedenti prescrizioni diventano più severe o sono estese ad altre merci. • Potenziamento delle misure di prevenzione, adeguamento e uniformazione del sistema del passaporto fitosanitario, introduzione di una categorizzazione e di una scala delle priorità degli organismi nocivi. 	
Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL (916.350.2)	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione di un nuovo supplemento per il latte commercializzato (in sostituzione della legge sul cioccolato) per il sostegno dei produttori di latte. • Riduzione corrispondente dei supplementi per il latte esistenti per il latte trasformato in formaggio. 	
Ordinanza BDTA (916.404.1)	<ul style="list-style-type: none"> • Reintroduzione della possibilità di consultare il valore L* per la carne di vitello con l'adeguamento del diritto. • Concessione della possibilità di consultare il peso alla macellazione degli animali delle specie bovina. 	
Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura, OSIAgr (919.117.71)	<ul style="list-style-type: none"> • Integrazione di HODUFLU per una migliore tracciabilità dei tenori in sostanze nutritive utilizzati nelle forniture con ulteriori indicazioni, se sussiste una convenzione tra un Cantone e un gestore sull'impiego di foraggi a basso contenuto di azoto e fosforo. • Riformulazione delle disposizioni sul portale Internet Agate per distinguere in maniera chiara gli articoli sui dati nel sistema IAM dall'articolo sul portale Internet Agate. • Inoltre adeguamento dell'ordinanza concernente le tasse dell'UFAG. Per il collegamento di un sistema di informazione esterno al sistema IAM del portale Internet Agate (art. 20a cpv. 4) e l'utilizzo dell'autenticazione di persone in futuro devono essere riscosse delle tasse. 	

Ordinanza (n. RS)	Proposte in consultazione	Pag.
Ordinanza sulle dogane, OD (631.01)	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione di una procedura semplificata per il traffico di perfezionamento attivo delle materie prime latte e cereali (in sostituzione della legge sul cioccolato) 	
Atti normativi del DEFR		
Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)	<ul style="list-style-type: none"> • Proroga di diverse disposizioni transitorie, in base all'insufficiente disponibilità di foraggi e di sostanze ausiliarie per la lavorazione, sul mercato svizzero. • Adeguamento dell'elenco degli enti di certificazione con l'obiettivo di armonizzare le procedure di importazione della Svizzera e dell'UE in vista della definitiva introduzione di TRACES il 1° gennaio 2019. 	
Ordinanza sul libro dei concimi, OLCon (916.171.1)	<ul style="list-style-type: none"> • Ripresa del diritto UE per mitigare gli ostacoli commerciali tecnici. • Con la creazione della nuova categoria di concimi "concimi minerali ottenuti dal riciclaggio" secondo la proposta per la modifica dell'ordinanza sui concimi (RS 916.171), necessità di definire nuove prescrizioni concernenti la qualità e la designazione di concimi di questa nuova categoria. 	